



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SERVIZI
SOCIALI ED INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"HOME CARE PREMIUM" 2019 RELATIVAMENTE AL PERIODO
01/03/2020 – 30/06/2022 PRESSO L'A.S.P. FIRENZE
MONTEDOMINI CON OPZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PROROGA PER DUE ULTERIORI ANNI – CIG: 8168150A9B**

Firenze,

Tra:

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini", con
sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in
persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche "*Azienda*"

da una parte

e

in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premesso

- che in data ... con atto del Direttore n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);
- che è stata bandita la gara per l'affidamento del presente contratto con pubblicazione in GURI n. ... del ...;
- che con aggiudicazione del ... il contratto è stato aggiudicato all'Impresa;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;

- che in data ... è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*).

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il contratto ha ad oggetto la gestione di servizi sociali ed informativi nell'ambito del progetto "Home Care Premium" 2019 relativamente al periodo 01/01/2020 – 30/06/2022 presso l'A.S.P. Firenze Montedomini, secondo quanto indicato nel capitolato speciale **allegato sub. 1)** ed all'offerta tecnica formulata in fase di gara **allegato sub. 6)**.

L'Azienda, con specifico e del tutto eventuale ordine di servizio, si riserva di affidare all'Impresa anche ulteriori prestazioni oltre a quelle minime indicate nel presente contratto e nel capitolato speciale **allegato sub. 1)**.

Art. 2 – Norme applicabili, RUP e Direzione dell'esecuzione

L'appalto è regolato dal D.lgs 50 del 2016, dalla L.R. Toscana n. 38 del 2007 in quanto compatibile, dal D.lgs 81 del 2008 e dalla legge 136 del 2010.

Il Responsabile del Procedimento incaricato dall'Azienda è

Il Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Azienda è ...

L'Azienda potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di ... **mesi** e decorre dal ... e termina il 30/06/2022.

L'Azienda si riserva, previa valutazione e motivazione in ordine al permanere della sussistenza dell'interesse pubblico, di esercitare il diritto d'opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori due anni, anche frazionabili, dandone comunicazione scritta all'Impresa tramite posta

elettronica certificata tre mesi prima la prima scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 4 – Corrispettivi

I corrispettivi saranno versati con cadenza mensile, a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte dell'Azienda, sulla base delle ore di servizio rese.

Il corrispettivo orario al netto del ribasso offerto, per l'erogazione del servizio in oggetto, è convenuto in € ... oltre IVA per ogni addetto.

L'Azienda, anche a fronte di variazioni del proprio assetto organizzativo interno, si riserva di richiedere per iscritto all'Impresa di adeguare il proprio organico e le prestazioni rese.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell'Azienda.

Sul corrispettivo periodicamente dovuto sarà trattenuta la percentuale dello 0,5 (zero virgola cinque per cento), a garanzia delle ritenute contributive. Detta somma sarà svincolata entro tre mesi dall'ultimazione dell'appalto previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Azienda.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda sarà indicato

mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Al presente contratto è **allegato sub. 2)** il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

Al presente contratto è **allegato sub. 3)** il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi di continuità previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
- b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale;
- c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale;
- d) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
- e) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- f) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- g) violazione dell'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- h) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
- i) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- l) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

m) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 80 del 2016;

n) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto.

Art. 9 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta all'Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dall'Azienda verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all'Impresa. L'Azienda ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi dell'utenza, sia verso il proprio personale che quello della Società della Salute.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto L'Impresa consegna all'Azienda polizza assicurativa rilasciata da (del n.,



con scadenza il ...) a garanzia dei suddetti danni con i seguenti massimali e coperture. La suddetta polizza viene **allegata sub. 4**.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'Azienda addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose dell'Azienda, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dall'Azienda.

Art. 11 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...) di importo pari a €, La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene **allegata sub. 5**.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 – Recesso

L'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la

stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto.

Art. 14 – Protezione dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 la stazione appaltante nomina l'Impresa responsabile esterno del trattamento dei dati personali, cosicché quest'ultima dovrà a sua volta nominare e formare gli incaricati del trattamento ai sensi del suddetto regolamento e secondo quanto previsto dal D.lgs 196 del 2003.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 16 - Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

L'AZIENDA**L'IMPRESA**

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Norme applicabili

Art. 4 – Corrispettivi

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa



Art. 9 – Penali

Art. 11 – Garanzia definitiva

Art. 12 – Recesso

Art. 16 - Foro competente.

L'IMPRESA

ALLEGATI

- 1) capitolato speciale;
- 2) DUVRI;
- 3) Documento di Valutazione dei Rischi;
- 4) polizza assicurativa
- 5) garanzia definitiva;
- 6) offerta tecnica formulata in sede di gara;
- 7) offerta economica formulata in sede di gara.